

Codice A15000

D.D. 5 novembre 2019, n. 1497

**Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R. n. 7/2018 - art. 12. Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 5-416 del 24/10/2019. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L di Alessandria per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali.**

Premesso che

in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione", fissando la chiusura dell'ARAI al 31 dicembre 2018;

preso atto che la Direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. n. 36-7056 del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale";

visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'ARAI, l'art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove viene introdotto, ad integrazione dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così dispone: "Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica";

dato atto che il suddetto subentro consente alla Regione Piemonte di gestire gli aspetti contabili-finanziari del "Servizio regionale per le Adozioni internazionali", senza interruzione delle attività e dei servizi, con l'istituzione di nuovi e specifici capitoli di entrata e di spesa, come previsto nella Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019- 2021 e disposizioni finanziarie";

vista la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”;

dato atto che la Regione è chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all’ARAI, attraverso l’apporto di tutte le figure professionali necessarie, rispetto alle diverse fasi del percorso adottivo e che, in particolare, l’art. 39 ter lett c) della L. 184/1983 e successive modifiche stabilisce che l’Ente autorizzato per lo svolgimento delle procedure adottive deve avvalersi dell’apporto di professionisti in campo psicologico iscritti al relativo albo professionale, che abbiano capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione;

preso atto che con deliberazione n. 5-416 del 24/10/2019 la Giunta Regionale ha autorizzato il Direttore alla Coesione Sociale, ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i e della legge regionale n. 7/2018, alla stipula di una o più convenzioni con le Aziende Sanitarie del Piemonte al fine di dotare il Servizio regionale per le adozioni internazionali di psicologi/psicoterapeuti per un monte ore settimanale totale di 40 ore, nel limite di spesa complessivo massimo annuale di € 100.000,00 e nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- oggetto: collaborazione per la messa a disposizione, di uno o più psicologi/psicoterapeuti iscritti al relativo Albo, con adeguata esperienza nel campo delle adozioni per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia presso il Servizio Adozioni internazionali della Regione Piemonte;
- durata: due anni, a partire dal 2019, rinnovabili;
- costi: la Regione Piemonte riconoscerà alle A.S.L i compensi ed oneri previsti dai contratti/accordi collettivi ai sensi della normativa vigente, in relazione all’inquadratura della figura della psicologo presso la propria A.S.L. di appartenenza;

dato atto che in esito alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti nonché dei colloqui effettuati, come risulta dal verbale agli atti della Direzione Coesione Sociale, la dr.ssa Roberta PANVINI ROSATI, nata il 18/06/1975 a Milano (omissis), psicologa con contratto di convenzione di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato presso l’A.S.L di Alessandria (sede legale in Via Venezia, 6 Alessandria - Partita IVA/Codice Fiscale n.02190140067), è risultata idonea a ricoprire l’incarico;

visto il riscontro positivo dell’A.S.L di Alessandria ad autorizzare il professionista Dott.ssa Roberta PANVINI ROSATI a svolgere prestazioni specialistiche in psicologia a favore della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio per le Adozioni Internazionali, con un impegno settimanale pari a tredici (13) ore;

ravvisata pertanto la necessità di approvare uno schema di convenzione, volto a regolamentare con l’A.S.L di Alessandria la collaborazione della dott.ssa Panvini Rosati per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali presso il Settore politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio Adozioni internazionali, è intercorsa una corrispondenza con i competenti uffici dell’A.S.L di Alessandria, definendo uno schema di convenzione, così come previsto nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

precisato che la durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2021 e che viene previsto il rimborso all’A.S.L di Alessandria delle competenze e degli oneri contrattualmente riferibili alle prestazioni della dott.ssa Roberta Panvini Rosati per complessivi euro 27.000,00 annui;

ravvisata la necessità di procedere ad impegnare sul capitolo 112042 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 le somme di € 4.500,00, annualità 2019 ed € 27.000,00, annualità 2020 e 2021 a favore dell'A.S.L di Alessandria (codice beneficiario n. 139934), per il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso

## IL DIRETTORE

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i

visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.”;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”,

vista la D.G.R n.73-8225 del 20/12/2018;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

Vista la D.G.R. n. 5-416 del 24/10/2019 “Legge n. 184/1983 s.m.i - art. 12 L.R. n. 7/2018. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., alla stipula di convenzioni da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali. Approvazione criteri e requisiti essenziali”

### *determina*

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’A.S.L di Alessandria, volto a regolamentare la collaborazione della dott.ssa Roberta Panvini Rosati, psicologa con contratto di convenzione di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato presso l’A.S.L di

Alessandria, per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali presso la Direzione Coesione Sociale - Settore politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio Adozioni internazionali, secondo quanto previsto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che la durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2021 e che viene previsto il rimborso all'A.S.L di Alessandria delle competenze e degli oneri contrattualmente riferibili alle prestazioni della dott.ssa Roberta Panvini Rosati;

- di impegnare sul capitolo 112042 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 le somme di € 4.500,00, annualità 2019 ed € 27.000,00, annualità 2020 e 2021 a favore dell'A.S.L di Alessandria (codice beneficiario n. 139934), per il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

Le funzionarie estenditrici  
Dott.ssa Daniela Perini  
Dott.ssa Concetta Trapani

Il Direttore Regionale  
Dott. Gianfranco Bordone

Visto  
La Dirigente del Settore  
Politiche per le famiglie, minori e giovani,  
sostegno alle situazioni di fragilità sociale  
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

**ALLEGATO A) ALLA D.D n. .... del.....**

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL AL DI ALESSANDRIA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PSICOLOGIA IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI PRESSO IL SETTORE POLITICHE PER LE FAMIGLIE, MINORI E GIOVANI, SOSTEGNO ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L AL (Partita IVA/Codice Fiscale n.02190140067) rappresentata a tal fine dal Direttore del Distretto di Alessandria-Valenza ....., nato il ..... a ....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'ASL AL, ad Alessandria in via Venezia, 6;

E

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Coesione Sociale dott. ...., nato ..... Il..... e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di via Magenta, 12 – Torino

Premesso che:

La Direzione regionale Coesione Sociale, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018, dal 2 gennaio 2019 esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

A tal fine, la Regione è chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all'ARAI, attraverso l'apporto di tutte le figure professionali necessarie, rispetto alle diverse fasi del percorso adottivo. In particolare, l'art. 39 ter lett c) della L. 184/1983 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che l'Ente autorizzato deve avvalersi dell'apporto di professionisti in campo psicologico

iscritti al relativo albo professionale, che abbiano capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione.

Per questo, la Regione ha proposto alle ASL del Piemonte la stipula di una convenzione dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 31/12/2021, per la messa a disposizione di psicologi/psicoterapeuti, in possesso di adeguata esperienza nel campo delle adozioni per lo svolgimento delle attività relative a tutto il percorso della coppia aspirante all'adozione internazionale, ivi compreso il sostegno nella fase dell'abbinamento, nella fase di soggiorno all'estero (senza necessità di presenza presso il paese estero per l'operatore individuato) e il sostegno successivo all'inserimento del minore nella famiglia, con i necessari follow up periodici da trasmettere alle Autorità straniere.

Nello specifico, le principali attività inerenti quanto sopra descritto saranno le seguenti:

- colloqui di osservazione;
- conduzione della attività formative rivolte alle coppie aspiranti all'adozione internazionale;
- stesura delle relazioni da inviare alle Autorità centrali estere per eventuali abbinamenti;
- stesura delle relazioni di follow up relative all'andamento dell'inserimento del minore adottato nel nuovo nucleo familiare.

Le ASL destinatarie della suddetta nota ne hanno dato piena diffusione, veicolando le ricerche di professionalità tra i professionisti in servizio, a qualunque titolo, presso le loro strutture.

In esito alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti nonché dei colloqui effettuati presso il Settore competente, come risulta dal verbale agli atti della Direzione Coesione Sociale, la dr.ssa Roberta PANVINI ROSATI è risultata idonea a ricoprire l'incarico di seguito descritto.

Con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 5-416 del 24/10/2019 è stata autorizzata la stipula e la sottoscrizione della presente convenzione.

- La ASL AL informerà come prassi il Comitato Zonale di Torino, organismo competente, a livello regionale, nella gestione dell'area professionale psicologi convenzionati con il S.S.R. per delega dell'Assessorato alla Sanità Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 41-6788 del 29 luglio 2002.
- L'art. 26, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale 17 dicembre 2015 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali – ai sensi dell'art.8 del D.lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che nell'ambito del massimale orario di 38 ore il professionista convenzionato possa espletare il proprio incarico ambulatoriale presso una o più aziende

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ART. 1

L'A.S.L. AL di Alessandria autorizza la professionista Dott.ssa Roberta PANVINI ROSATI, psicologa con contratto di convenzione di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato, a svolgere prestazioni specialistiche in psicologia a favore della Regione Piemonte – Servizio per le Adozioni Internazionali presso il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale. L'attività della Psicologa convenzionata sarà svolta presso il servizio suddetto della Regione Piemonte con un impegno settimanale pari a tredici (13) ore e in raccordo con il personale del Servizio per le Adozioni Internazionali.

##### ART. 2

La dr.ssa Roberta PANVINI ROSATI, mediante la stipula della convenzione, mantiene la posizione giuridica e il trattamento economico in godimento presso l'Ente di provenienza con riconoscimento di tutti gli istituti previsti da:

- 1) Accordo collettivo nazionale (di seguito ACN) del 17 dicembre 2015 -

Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e in particolare modo di:

ART. 14 - PARTECIPAZIONE A COMITATI E COMMISSIONI

ART. 27 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,

ART. 30 - ATTIVITA' ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITA'

ART. 31 - PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO

ART. 32 - ASSENZE PER MALATTIA E GRAVIDANZA

ART. 33 - ASSENZE NON RETRIBUITE

ART. 38 - FORMAZIONE CONTINUA

ART. 39 - PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI

ART. 42 - COMPENSI PER I PROFESSIONISTI A TEMPO INDETERMINATO

ART. 43 - COMPENSO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA

ART. 44 - PREMIO DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO

ART.45 - PREMIO DI OPEROSITA' PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO

ART. 49 - ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI

ART. 50 - CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

2) ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (di seguito AIR) del 18/12/2006 approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte nr. 37-4929 del 18/12/2006 con particolare riferimento a:

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 6 - PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI

### ART. 3

La Regione Piemonte riconoscerà all'A.S.L. AL per l'apporto professionale della Psicologa convenzionata i compensi come da ACN 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. La Regione Piemonte si impegna a rimborsare alla A.S.L. AL l'importo delle prestazioni rese dalla Dott.ssa Roberta Panvini Rosati, comprensivo degli eventuali compensi relativi al superamento occasionale dell'orario di servizio, autorizzati dalla Regione Piemonte stessa e di cui al successivo articolo, degli oneri previdenziali a carico dell'ente e dell'IRAP, secondo quanto mensilmente comunicato alla Regione Piemonte dalla A.S.L. AL.

A tale riguardo la Regione Piemonte si impegna a inviare mensilmente un prospetto riepilogativo dell'orario mensile svolto dalla Dott.ssa Roberta Panvini Rosati, comprensivo delle eventuali voci variabili relative al superamento occasionale dell'orario di servizio.

L'A.S.L. AL, come sopra indicato, provvederà a comunicare alla Regione Piemonte l'importo liquidato alla Dott.ssa Panvini Rosati.

La Regione Piemonte provvederà al rimborso trimestrale di quanto quantificato, comprensivo degli oneri, dalla A.S.L. AL entro 30 giorni dalla ricezione della quantificazione da parte dell'Azienda Sanitaria.

#### ART. 4

Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, si applicherà l'art. 27 comma 5 e 6 ACN 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, come di seguito citati:

Comma 5):" Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, anche a richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista, l'azienda provvede ad autorizzare il prolungamento, indicandone le modalità organizzative e previo assenso dell'interessato"

Comma 6):"Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l'orario sono corrisposti i compensi di cui all'art 41 e art. 42".

#### ART. 5

Alla professionista verrà riconosciuta la possibilità di partecipare alla formazione professionale continua obbligatoria ai sensi dell'art. 38 ACN 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. La professionista ha facoltà di accedere alla formazione prevista nel limite del 70% del debito formativo annuale nonché a quella residua del 30% con il riconoscimento del permesso retribuito, limitatamente alla durata dell'evento formativo nel limite massimo di 32 ore.

#### ART. 6

Nel caso di attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro si applicherà l'art. 30 ACN 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, per cui allo specialista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo in base ai comma 5, 6 e 7 dell'art. 30 dell'ACN medicina specialistica ambulatoriale 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. La necessità e la natura di tali prestazioni professionali al di fuori della sede di lavoro saranno oggetto di preventiva intesa tra le parti.

Al fini della presente convenzione la sede di servizio è da intendersi presso il Servizio regionale Adozioni internazionali operante presso il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale in Via Bertola, 34 - 10122 - Torino.

#### ART. 7

L'A.S.L. AL, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato, utilizzerà i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente a fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

#### ART. 8

La presente convenzione ha durata ed efficacia dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31.12.2021.

Ciascuna delle parti contraenti potrà disdire la presente convenzione con almeno 60 giorni di preavviso a mezzo PEC, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale ove intervenissero direttive nazionali o regionali che ne impediscano il proseguimento.

#### ART. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia e si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 2230 e segg. del codice civile.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 con relativo onere a carico del contraente che rendesse necessario, con il proprio comportamento, il ricorso alla registrazione.

ART. 11

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alessandria/Torino,

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL AL  
IL DIRETTORE SC Distretto Alessandria - Valenza

Dott. ....  
(firmato digitalmente)

PER LA REGIONE PIEMONTE  
IL DIRETTORE COESIONE SOCIALE

Dott. ....  
(firmato digitalmente)